



Comune di Brugnera

Regione Friuli Venezia Giulia

Verbale n. 12

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ATTIVITA' DI GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO SUL TERRITORIO COMUNALE. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA ED AMPLIAMENTO DEI SITI SENSIBILI (L.R. 1/2014 E 26/2017).

L'anno duemilaventi il giorno 8 del mese di aprile alle ore 13:00 nella sala comunale, in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito, nelle modalità telematiche individuate con Decreto Sindacale n. 3950 del 03.04.2020, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Seduta pubblica di I convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

			Presente	Assente
1	DOLFI RENZO	Presidente	X	
2	BOER MICHELE	Consigliere	X	
3	COVRE PAOLA	Consigliere	X	
4	FOLTRAN MAURIZIO	Consigliere	X	
5	ROSSETTO GIANNI	Consigliere	X	
6	LUCCHESI CRISTINA	Consigliere	X	
7	PAPES ERIKA	Consigliere	X	
8	STEFANI FABIO	Consigliere	X	
9	CORAZZA ELISA	Consigliere		X
10	ZANETTE DANIELE	Consigliere	X	
11	PIOVESANA SILVIA	Consigliere	X	
12	SASSU MICHELE	Consigliere	X	
13	PICCIN ELISA	Consigliere	X	
14	FILIPETTO MARZIA	Consigliere	X	
15	PIVETTA EDIS	Consigliere	X	
16	BAZZO GIACOMO	Consigliere	X	
17	GAVA FIORENZO	Consigliere	X	

I seguenti partecipanti sono presenti in modalità telematica ai sensi del Decreto Sindacale n. 3950 del 03.04.2020: Sassu Michele, Piccin Elisa, Filipetto Marzia, Pivetta Edis, Bazzo Giacomo, Gava Fiorenzo.

E' presente altresì in modalità telematica l'Assessore esterno Salamon Angelo.

Assiste alla Seduta la dott.ssa Milan Elisabetta Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Renzo Dolfi, il quale invita i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.

Oggetto: *ATTIVITA' DI GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO SUL TERRITORIO COMUNALE. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA ED AMPLIAMENTO DEI SITI SENSIBILI (L.R. 1/2014 E 26/2017).*

Il Consigliere Covre Paola annuncia l'argomento e relaziona in merito.

Si apre quindi la discussione alla quale intervengono i Consiglieri Pivetta Edis che propone un emendamento all'allegato B che consiste nell'inserimento di due ulteriori luoghi sensibili.

Intervengono altresì i Consiglieri Sassu Michele, Covre Paola e il Sindaco.

EMENDAMENTO

Si propone di **AGGIUNGERE all'allegato Sub B n. 2 luoghi sensibili:**

Il Sindaco accoglie la proposta.

La relazione e gli interventi sono integralmente riportati su supporto digitale, conservato presso l'Ufficio di Segreteria, così come previsto dall'Art. 69 - comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

La votazione in forma palese dell'emendamento sopra riportato ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 16; voti favorevoli n. 16;

L'emendamento viene approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione predisposta dai Responsabili dell'Area Affari Generali, della Servizi alla Persona e dell'Area della Polizia Locale;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dai responsabili dell'Area Affari Generali, della Servizi alla Persona e dell'Area della Polizia Locale e del parere in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di far propria detta proposta di deliberazione;

Preso atto del risultato della votazione come riportato nella parte narrativa del presente atto;

DELIBERA

1. Di fare propria la premessa del presente atto;

2. di approvare l'allegata proposta di deliberazione, così come emendata, concernente: *“ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO SUL TERRITORIO COMUNALE. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA ED AMPLIAMENTO DEI SITI SENSIBILI (L.R. 1/2014 E 26/2017)”*, dando atto che il testo dell'allegato sub B così come emendato risulta allegato alla presente deliberazione come “Elenco degli ulteriori luoghi sensibili”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Milan Elisabetta
FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE
Renzo Dolfi
FIRMATO DIGITALMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, scientificamente denominato "gioco d'azzardo patologico" (GAP), e comunemente chiamata "Ludopatìa", rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;
- la sindrome da GAP è ormai qualificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere. Si tratta di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e possono consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Tale disturbo può comportare non solo la "distruzione" della vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma può anche creare situazioni di allarme sociale, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il TAR Veneto, nella recente sentenza n. 128 del 7 febbraio 2017, ha affermato che nell'attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatìa in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale. Per far sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatìa la sentenza suddetta rimanda al parere del Consiglio di Stato n. 33/2015 che richiama, tra l'altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line; il decreto legge 13.09.2012 n. 158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d'azzardo on line e off line; l'art. 14 della legge 11/3/2014, n. 23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta e prevedere disposizioni *per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico*; la legge 23/12/2014 n. 190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave istituito dal cosiddetto decreto Balduzzi; le numerose leggi regionali (incluse le leggi regionali e FVG n. 1/2014 e L.R. 17 luglio 2017, n. 26) che demandano agli enti locali l'adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio da dipendenza da GAP;
- dalla "Relazione di inquadramento del fenomeno sul gioco d'azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia - 2016" prodotta dal Tavolo tecnico regionale Gioco D'Azzardo Patologico (di seguito GAP) – Osservatorio Regionale sulle dipendenze, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014) emerge chiaramente che negli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è cresciuto in maniera esponenziale, tanto a seguito della repentina modificazione degli apparecchi da gioco, quanto alla maggiore e

sempre più agevole possibilità di fruizione. Nella suddetta relazione si afferma altresì che sono ben visibili le conseguenze drammatiche e gli alti costi a livello personale, familiare e sociale che il suddetto fenomeno provoca. Si afferma che la dipendenza da gioco d'azzardo patologico va affrontata in tutta la sua gravità, dal momento che il giocatore patologico danneggia psicologicamente e finanziariamente chi lo circonda. Il costo da pagare non è ascrivibile solo alla sfera soggettiva e personale, ma si ripercuote fortemente sulla sfera comunitaria e sociale. La conoscenza del gioco d'azzardo patologico come anche la consapevolezza delle problematiche dei rischi e dei costi ad esso legati richiede uno sforzo nella ricerca di risposte adeguate a far fronte alla complessità ed alla drammaticità del fenomeno in questione;

RILEVATO che nel territorio urbanizzato del Comune di Brugnera si sono installati, negli ultimi anni, numerosi apparecchi per il gioco con vincita in denaro sia collocati all'interno di pubblici esercizi e negozi, sia in locali dedicati;

VISTA la relazione del Dipartimento dipendenza dell'Azienda Sanitaria (ASFO) di Pordenone 29.5.2019 dalla quale emerge che dal 2009 al 2019 gli utenti seguiti dal Dip. Dipendenze per DGA a Pordenone e provincia sono stati 985. I giocatori del sesso maschile corrispondono ad una percentuale che va dal 70 all'80%, mentre circa il 60% dei soggetti ha un'età maggiore a 44 anni. La maggior parte degli utenti ha un lavoro, non presenta particolari disagi sociali se non una situazione debitoria molto compromessa dovuta al gioco, taluni hanno problematiche sociali di altro genere (legali). Appartengono alla classe sociale media. E' più verosimile attendere che il numero delle persone affette da DGA sia ancor maggiore, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti con dipendenza da gioco d'azzardo non chiedono aiuto ai Servizi Sociali finché la loro situazione economica non è completamente deteriorata, o intervengono aspetti penali (furti, truffe). Le famiglie spesso provano vergogna, nascondono il problema per anni sottovalutando la patologia. Gli utenti in carico del Comune di Brugnera sono stati 21 in aumento nel corso degli anni. E' possibile affermare che nel territorio di Brugnera la percentuale di popolazione che ha una dipendenza da gioco d'azzardo è tra lo 0,5 e il 2,2% della popolazione residente, in rapporto ai dati nazionali del Ministero della Salute. Quindi su una popolazione di circa 10.000 abitanti è possibile valutare un numero reale di persone affette da DGA che va da un minimo di 100 ad un massimo di 440, compreso il sommerso. I danni, indotti dalla dipendenza da gioco d'azzardo, si rilevano con l'incapacità del giocatore di autoregolarsi e di inibire lo stimolo del gioco, e nella modulazione di comportamenti socialmente corretti. La riduzione delle fasce orarie di accesso al gioco d'azzardo aiuterebbe il giocatore a contenere lo stimolo del gioco e a ridurre i danni non solo economici, ma anche personali e familiari.

DATO atto che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale e, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

RITENUTO quindi che l'Amministrazione Comunale possa adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione, anche in forza dell'art. 18 della Costituzione che introduce il principio della sussidiarietà;

RITENUTO altresì rientrante nei compiti del Comune contribuire, nei limiti dei suoi poteri, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale, familiare e sociale dei cittadini;

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita : “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei Pubblici Esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti “;

VISTA la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23/6/2010 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale viene precisato che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici” e che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) T.U.L.P.S., sono regolamentati dal Sindaco ex art. 50 comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 nella quale si afferma che: “l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un'interpretazione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione. In particolare, è stato riconosciuto che – in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale da gioco e degli esercizi pubblici nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ci si può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

VISTA la costante giurisprudenza del giudice amministrativo secondo la quale: “Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, D.Lgs. 267 del 2000, come “pubblici esercizi”, per cui, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica (ex multis Consiglio di Stato n. 4794/2015), il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo;

CONSIDERATA inoltre la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra cui Cons. Stato, Sez. V, Sent. 01/08/2015 n. 3778, Cons. Stato, Sez. V, Sent. 20.10.2015 n. 4794, Cons. Stato, Sez. V, Sent. 30/06/2014 n. 3271 e Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2014 n. 3845), secondo la quale, anche dopo gli interventi legislativi di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, permane per il Sindaco la facoltà di regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

RILEVATO che l'introduzione di limiti di orario costituisce un mezzo idoneo a contenere lo stimolo del gioco considerata l'incapacità, frequente, del giocatore di autoregolarsi;

RITENUTO quindi, al fine di tutelare la salute della comunità locale e prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dal gioco d'azzardo lecito, di impartire indirizzi al Sindaco per la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie, lotto, sale giochi,...) o ex art. 88 del TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo);

VISTA la Legge Regionale 14/02/2014 n. 1 contenente "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate" che nell'art. 6, comma 1, dispone: "Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 1/2014 i luoghi sensibili sono così individuati:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri preposti alla formazione professionale;
- c) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
- d) impianti sportivi;
- e) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario;
- f) le strutture ricettive per categorie protette;
- g) luoghi di aggregazione giovanile , comprese le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
- h) luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
- i) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- j) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
- k) stazioni ferroviarie.

PRECISATO che ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 1/2014, la distanza dei cinquecento metri dai luoghi sensibili si misura partendo da centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. 1/2014 i Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell'attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

RITENUTO di integrare l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 1/2014, così come previsto dall'art. 6, comma 9 , della L.R. 1/2014 , con l'individuazione dei sotto elencati ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli individuati dalla L.R. 1/2014, ritenuti quali fonte attrattiva per

soggetti psicologicamente più vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni:

1. *Asilo Nido Albero Azzurro - via Santissima Trinità n. 87 - Brugnera*
2. *Sede AFDS Amatori Calcio e UPS Lipientia – Sede Gruppo Alpini - via Gramsci n. 3/5 - Maron di Brugnera*
3. *Ex scuola elementare di Tamai – Sede Associazioni - via Santa Margherita n. 21 – Tamai di Brugnera*
4. *Palestra privata - via Generale Morozzo della Rocca n. 5 – Tamai di Brugnera*
5. *Parco e sede Associazioni Villa Varda – via Villa Varda – San Cassiano di Brugnera*
6. *Ex scuole elementari – Sede Associazioni - Via Cesare Battisti n. 1 – San Cassiano di Brugnera*
7. *Capannone Festa del Vino - via Bassa 1 – San Cassiano di Brugnera*

RICHIAMATO l'obbligo di cui all'art. 6 comma 20 della L.R. 1/2014 che recita “... *Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto ...*”;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31.03.2020 avente ad oggetto: **ATTIVITA' DI GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO SUL TERRITORIO COMUNALE. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA ED AMPLIAMENTO DEI SITI SENSIBILI (L.R. 1/2014 E 26/2017).**

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., con particolare riferimento agli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) e b) del TULPS collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art.86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie, lotto, sale giochi,...) o ex art. 88 del TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo) il seguente indirizzo di carattere generale per il Sindaco: - previsione di limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi in questione come segue:

🕒 Sale Giochi o Sale VLT autorizzate ex artt. 86 e 88 TULPS l'orario massimo di funzionamento dei suddetti apparecchi è fissato **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 tutti i giorni, festivi compresi.**

🕒 Altre Tipologie di Esercizi: autorizzati ex art. 86 del TULPS - Bar, Ristoranti, Alberghi, Rivendite Tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto – o Esercizi autorizzati ex art.88 TULPS – agenzie scommesse, sale bingo: l'orario massimo di funzionamento dei suddetti apparecchi è fissato **dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, festivi compresi;** con l'obiettivo di ridurre i fenomeni di abuso, ed in particolare per la popolazione più a rischio, quale quella delle fasce più deboli: minori, anziani, persone in stato di disoccupazione di povertà o separazione, nell'ottica di evitare,

per quanto possibile l'utilizzo sconsigliato degli apparecchi automatici da gioco, di cui in oggetto, pur non rendendo in assoluto inaccessibile il gioco stesso. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

2. di stabilire, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale:

- che la violazione alle disposizioni previste dal presente provvedimento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale 12.02.2003 n. 4, con l'applicazione dei principi della Legge Regionale 17.01.1984 n. 1;

- che qualora venga commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, si applicherà la sanzione della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività di bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi. Esercizi commerciali, ricevitorie lotto o ex art.88 TULPS quali agenzie di scommesse, negozi di gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc., da un minimo di giorni 15 ad un massimo di 30 giorni;

- che qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall'autorità competente. Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all'ufficio da cui dipende l'agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta. Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. di dare atto che l'elenco dei siti sensibili di cui alla L.R. 1/2014 successivamente modificata ed integrata con la L.R. 26/2017, è meglio specificato nell'allegato sub A) e gli stessi sono evidenziati nella relativa planimetria che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di integrare l'elenco di cui sopra con gli ulteriori siti sensibili di cui all'allegato sub B) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di stabilire l'obbligo di cui all'art. 6 comma 20 della L.R. 1/2014 che recita "... Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto ...";

6. che le suddette disposizioni entrano in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;

7. di trasmettere il seguente provvedimento corredato degli allegati:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pordenone;
- alla Questura di Pordenone;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

- all’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato – sede di Trieste;
- all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”;
- alla Regione FVG – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
- alla Regione FVG – Direzione Centrale Attività Produttive;
- al Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo (ex Ambito);
- alle Associazioni di categoria: CONFCOMMERCIO ASCOM, CONFESERCENTI, UNIONE DEGLI ARTIGIANI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CONFIMPRESE NORDEST.

8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso agli organi competenti secondo tempi e modalità stabiliti dalla normativa vigente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Brugnera,

IL RESPONSABILE Responsabile Area Affari Generali
(Elisabetta Milan)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE Responsabile Area Servizi alla Persona
(Rene' Zanetti)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE Responsabile Polizia Locale
(Angelo Schiabel)
FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:

NON RILEVANTE

Brugnera, 31/3/2020

Il Responsabile Area Gestione Risorse
(Leonardo Mascarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

La presente copia di deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune in data odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Brugnera, 10/04/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Tiziana Saccon

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno successivo al termine della pubblicazione.

Brugnera, 10/04/2020

IL RESPONSABILE INCARICATO

Tiziana Saccon

FIRMATO DIGITALMENTE